

BANDO DI CONCORSO

CONVITTI

Ospitalità residenziale e diurna

Contributi per l'iscrizione presso i Convitti Nazionali ed Educandati statali di cui agli artt. 203 e 204 del Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994

In favore dei figli o orfani ed equiparati di:

- iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici*
- iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale*
- iscritti alla gestione ex Ipost*

Anno scolastico 2020 – 2021

Indice

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Iscrizione al Programma “Accesso ai servizi di welfare” - Domanda in un click e la richiesta del PIN
- Art. 5 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 6 Attestazione ISEE
- Art. 7 Istruttoria ed esito
- Art. 8 Graduatorie ammessi con riserva – Criteri
- Art. 9 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 10 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione Elenco assegnatari definitivi
- Art. 11 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 12 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 13 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di ritiro anticipato
- Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi
- Art. 15 Accertamenti e sanzioni
- Art. 16 Responsabile del procedimento
- Art. 17 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di studenti, indice il presente Bando per assegnare contributi per l'iscrizione presso Convitti Nazionali ed Educandati statali, a sostegno della frequenza della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado.

I contributi possono essere assegnati per la frequenza delle strutture convittuali, in regime di convitto o semiconvitto, in favore dei figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli iscritti alla Gestione ex Ipost.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo per l'intero ciclo di studi, fatta salva la necessità di acquisire in procedura i documenti attestanti il permanere dei requisiti per gli anni successivi.

La scelta del Convitto, che deve avere i requisiti di cui al presente Bando, è rimessa allo studente.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
 - c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione assistenza magistrale;
 - d) l'iscritto alla gestione ex Ipost;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.
4. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
5. Il richiedente, ovvero colui che presenta domanda di partecipazione al concorso, è individuato dai seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
 - c) il beneficiario maggiorenne alla data della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato a offrire a studenti iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021, i seguenti contributi per il pagamento delle rette di iscrizione in Convitti Pubblici o accreditati presso il MUR:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

- a) **n. 140** contributi per il pagamento della retta per posti residenziali in "convitto";
- b) **n. 1130** contributi per il pagamento della retta per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto".

Gestione assistenza Magistrale:

- a) **n. 10** contributi per il pagamento della retta per posti residenziali in "convitto";

- b) **n. 70** contributi per il pagamento della retta per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto".

Gestione Fondo Ipost

- a) **n. 3** contributi per il pagamento della retta per posti residenziali in "convitto";
 - b) **n. 5** contributi per il pagamento della retta per posti di dopo scuola in "semiconvitto".
2. L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo della retta - per il periodo di effettiva permanenza presso il Convitto - fino al completamento della scuola secondaria superiore, salvo l'obbligo di caricare in procedura, entro i termini indicati nel bando di ammissione per i Convitti per l'a.s. successivo, la documentazione che attesta il persistere dei requisiti.
 3. La retta si intende comprensiva delle spese dei servizi offerti in formula "convitto" o "semiconvitto" proposti dalla Struttura ospitante e delle spese di vitto e di alloggio per i posti residenziali in formula "convitto".
 4. L'importo massimo del contributo annuale erogabile in favore di ciascun avente diritto è pari a:
 - a) Euro 3.000,00 per "convitto";
 - b) Euro 1.300,00 per "semiconvitto".

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, che nell'anno scolastico 2020/2021 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, che non fruiscono di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2020/2021 e che non siano assegnatari di posti in convitti di proprietà dell'Istituto.

Articolo 4 – Iscrizione al Programma "Accesso ai servizi di welfare" – Domanda in un click e la richiesta del PIN

1. Il titolare, qualora non iscritto nelle banche dati dell'Istituto, deve iscrivere il beneficiario al Programma "Accesso ai servizi dei Welfare"

- che consente la presentazione della domanda in modalità semplificata per tutte le prestazioni welfare.
2. Decorsi cinque giorni lavorativi dall'iscrizione, la domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata:
 - a) dal titolare o dal tutore per il beneficiario minorenni;
 - b) dal beneficiario maggiorenne.
 3. Per gli orfani di iscritto la domanda può essere presentata direttamente dal tutore senza la preventiva iscrizione alla procedura "Accesso ai Servizi di Welfare".
 4. Per l'iscrizione nel Programma "Accesso ai servizi di Welfare" e per la presentazione della domanda per partecipare al presente bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "**PIN**" **dispositivo** utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente. Ai fini del presente bando tutte le comunicazioni verranno trasmesse all'indirizzo e-mail (non PEC), presente nel Pin.
 5. Il Pin si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e digitando "Richiesta PIN On Line" nel motore di ricerca;
 - b) tramite il Contact Center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.
 6. Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
 7. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi online del sito www.inps.it. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è necessario un "*PIN dispositivo*". Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare l'apposita scheda prestazione "Il PIN on line", disponibile sul sito www.inps.it.
 8. La procedura è accessibile anche tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Articolo 5 – Domanda di partecipazione al concorso -Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena l'improcedibilità della stessa, utilizzando l'apposito servizio

disponibile digitando nel motore di ricerca: "Domande welfare in un click" del sito www.inps.it.

2. La domanda consiste in una semplice manifestazione di volontà finalizzata all'ottenimento del contributo di cui al presente bando. Pertanto, la domanda è estremamente semplificata.
3. L'Inps verificherà nelle banche dati dell'Istituto i requisiti relativi all'iscrizione del titolare alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali ovvero alla Gestione Assistenza Magistrale o al Fondo Ipost, la condizione di orfano e la eventuale disabilità.
4. I requisiti di cui all'art. 3 dovranno essere dichiarati in procedura dai richiedenti, la cui domanda si è collocata utilmente in graduatoria, in fase di accettazione del beneficio, nelle modalità di cui all'art. 9.
5. La domanda può essere trasmessa dal titolare **dalle ore 12.00 del 15 luglio 2020 fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2020.**
6. Gli studenti che beneficiano dell'ospitalità residenziale o diurna in quanto risultati vincitori di bandi precedenti non devono rinnovare la domanda di partecipazione, ma sono tenuti all'adempimento degli obblighi disciplinati dai precedenti bandi. Nel caso di presentazione della domanda, se risulteranno vincitori, la posizione dei soggetti sarà disciplinata dal presente bando di concorso.
7. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento del PIN dispositivo o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN dispositivo.
8. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti, a pena di esclusione.
9. La domanda inviata con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario annullare la domanda già presentata e presentarne una nuova.
10. In caso di presentazione di più domande, senza annullare la precedente, il sistema terrà conto solo della prima.

Articolo 6 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è funzionale per determinare la posizione in graduatoria e per determinare l'importo del contributo.
3. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2020. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2020, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata, attraverso la funzione "Consultazione Richieste", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Articolo 7 – Istruttoria ed esito

1. L'Inps controlla che ricorra il diritto di partecipazione al presente bando e comunica:
 - l'accettazione della domanda;
 - il preavviso di respinta, con l'invito a modificare i dati ovvero a integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.
2. Il richiedente è avvisato da un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile, indicato nel Pin dispositivo, della necessità di visualizzare l'esito della domanda, di cui al comma precedente, nell'area riservata della procedura "Convitti" o "Semiconvitti".

3. Le informazioni risultanti in procedura "Convitti" o "Semiconvitti" potranno essere confermate o integrate entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati.
4. L'utente potrà chiedere l'aggiornamento delle banche dati nelle modalità visualizzate in area riservata. Nelle more, la domanda sarà ammessa in graduatoria in base alle dichiarazioni autocertificate, salva l'iscrizione alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali, all'Assistenza Magistrale o all'IPOST del titolare, da verificare prima dell'ammissione in graduatoria.
5. L'Istituto verificherà entro 90 giorni l'aggiornamento delle banche dati di cui al precedente comma 4.
6. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 15 del presente bando.

Articolo 8 – Graduatorie ammessi con riserva – Criteri

1. L'Istituto, entro il giorno **11 settembre 2020** pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
 - a) graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) graduatoria relativa alla Gestione Assistenza Magistrale;
 - c) graduatoria riferita alla Gestione IPOST.
2. Lo studente che ha titolo di ammissione nella graduatoria a) e b), del precedente comma, sarà collocato nella graduatoria b). Qualora non sia in posizione utile per ottenere il beneficio sarà verificato il diritto al beneficio nella graduatoria a), e, in caso negativo, sarà posizionato in lista di attesa nella graduatoria b).
3. Le graduatorie sono ordinate per valore ISEE 2020 crescente, riconoscendo priorità assoluta agli orfani e loro equiparati, poi agli studenti con disabilità gravissima e grave di cui alla seguente tabella:

GRADO DI DISABILITÀ	MEDIA	GRAVE	GRAVISSIMA
Minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (Legge 118/71, articolo 2 -diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla Legge 449/1997, articolo 8 Legge 388/2000, articolo 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (Legge 508/88, articolo 1)
Ciechi civili	Legge 138/2001, articolo 4	Ciechi civili parziali (Legge 382/70; Legge 508/88; Legge 138/2001)	Ciechi civili assoluti (Legge 382/70; Legge 508/88; Legge 138/2001)
Sordi civili	Invalidi civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
Handicap		Legge 104/92, articolo 3, comma 3	

4. In caso di mancata presentazione della DSU prima dell'inoltro della domanda, quest'ultima sarà collocata in coda alla graduatoria. I partecipanti con disabilità verranno collocati in coda ai candidati con disabilità che hanno presentato la DSU prima della domanda.
5. In ipotesi di ex aequo verrà data precedenza al candidato di età anagrafica maggiore.

Articolo 9 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **15 ottobre 2020** lo studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 8, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:

- a) dichiarare l'iscrizione al "convitto" o al "semiconvitto", indicandone i recapiti e la retta annuale;
- b) dichiarare di non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2020/2021, di non essere assegnatario di un posto in convitti di proprietà dell'Istituto;
- c) caricare in procedura il contratto che attesti l'iscrizione al convitto o al semiconvitto del beneficiario ovvero il documento sottoscritto con la struttura convittuale che attesti l'ammissione in convitto o in semiconvitto.

Il contratto o il documento dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

- nome, cognome e codice fiscale del beneficiario della prestazione;
 - anno scolastico, scuola e classe per cui si chiede l'iscrizione;
 - denominazione, indirizzo, località, recapiti telefonici ed e-mail della struttura convittuale;
 - importo della retta annuale di iscrizione;
 - descrizione dei servizi offerti dal Convitto.
- d) rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps, nei casi previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
 - e) caricare in procedura copia della fattura o documento equipollente con l'indicazione del beneficiario, per l'importo corrispondente al 50% del costo della retta annuale. Qualora il Convitto non sia tenuto secondo la legge a emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la prestazione del servizio in favore del beneficiario;
 - f) indicare l'iban sul quale l'INPS effettuerà l'accredito del contributo;
 - g) completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), **utilizzare il tasto funzione "Invio dati a INPS"**, per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione.
 - h) qualora intenda mantenere il contributo per gli anni scolastici successivi, il richiedente dovrà allegare una dichiarazione in cui conferma la permanenza dei requisiti del presente art. 9 comma 1 e procedere agli adempimenti previsti dalle precedenti lettere c), e), f), e g).

2. I contributi per "Convitto" e quelli per "Semiconvitto" non sono tra loro compatibili. Pertanto, l'Istituto instruirà solo la domanda che per prima sarà oggetto di allegazione della documentazione richiesta; per l'altra si procederà all'inserimento di una rinuncia d'ufficio.
3. In caso di **mancato rispetto degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) h) nel rispetto dei termini** di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verranno considerati **rinunciatori ed esclusi definitivamente dal concorso**.
4. L'Istituto dopo aver ricevuto e accertato la correttezza della documentazione richiesta nei termini e con le modalità previste dai precedenti commi, invierà ai beneficiari ammessi con riserva la comunicazione dell'esito del concorso, con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile presenti nel PIN del richiedente.

Articolo 10 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione Elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **30 ottobre 2020**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica (non PEC) o mediante sms al numero di telefono mobile, presenti nel PIN del richiedente.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 9 entro il giorno **15 novembre 2020**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 9, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatorio ed escluso definitivamente dal concorso.
3. L'Istituto entro il 30 dicembre 2020 pubblicherà sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, gli Elenchi dei soggetti definitivamente ammessi al beneficio.

Articolo 11 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Contributo INPS	Limite massimo retta	
		Convitto	Semiconvitto
fino a €. 8.000,00	95%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 8.000,01 a €. 12.000,00	92%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 12.000,01 a €. 16.000,00	88%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 16.000,01 a €. 20.000,00	84%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 20.000,01 a €. 24.000,00	79%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 24.000,01 a €. 28.000,00	75%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 28.000,01 a €. 32.000,00	70%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 32.000,01 a €. 36.000,00	65%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 36.000,01 a €. 44.000,00	60%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da €. 44.000,01 a €. 56.000,00	55%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
oltre €. 56.000,00	50%	€ 3.000,00	€ 1.300,00

- Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo della retta annuale come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 9, comma 1, punto c), ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo della retta di iscrizione è superiore a quest'ultimo. Le somme ulteriori eventualmente dovute alla Struttura ospitante saranno a carico dello studente.
- Il Fondo della Gestione Assistenza Magistrale e il Fondo Ipost sosterranno, in favore dei rispettivi iscritti, l'onere del contributo per intero, fermo restando i limiti di cui all'art. 2, comma 4.
- I vincitori con disabilità grave o gravissima, in base alla tabella di cui all'art. 8, comma 3, riceveranno una maggiorazione del contributo, determinato in base ai precedenti commi 1, 2 e 3 di un ulteriore 20% a supporto di spese di assistenza dedicata durante la permanenza presso il convitto, qualora previste nell'accordo/contratto di cui all'art. 9, comma 1, e documentate nella fattura a saldo o nel documento equipollente.
- A favore dei vincitori del presente bando, entro il **30 novembre 2020**, l'Istituto effettuerà il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei precedenti commi. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 10, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **15 dicembre 2020**.

6. Entro il **10 giugno 2021** il richiedente dovranno caricare in procedura:
 - a) dichiarazione del Convitto di frequenza per l'anno scolastico 2020/2021, datato e firmato dal legale rappresentante;
 - b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al saldo;
7. Entro il **31 luglio 2021**, a seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l'INPS erogherà a favore dei soggetti beneficiari il restante 50%.

Articolo 12 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente bando, dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Articolo 13 – Disciplina della mancata produzione della documentazione e in caso di ritiro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 11, comma 6, entro i termini ivi previsti, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto.
2. In caso di ritiro, esclusivamente motivato dal sopraggiungere di gravi motivi di salute opportunamente documentati, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.
3. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma:
 - i. in caso di ritiro dal Convitto o dal Semiconvitto, prima del **2 febbraio 2021**, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto e non si procederà al saldo.
 - ii. in caso di ritiro successivo al **2 febbraio 2021**, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.
4. I beneficiari che non provvedano alla restituzione delle somme di cui al presente articolo, saranno esclusi dai futuri Bandi in materia per i tre anni successivi

Articolo 14 – Istanze di riesame e ricorsi

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 15 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema in-formativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 16 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente.

Articolo 17 – Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio

con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 15 luglio 2020

F.to in originale

Il Direttore centrale

Valeria Vittimberga